SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1247)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, GIACOMETTI, AMADEO, DELLA PORTA, COSTA, MARCHETTI, DEL NERO e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1978

Rivalutazione e pensionamento dell'indennità mensile speciale o di riserva a favore dei sottufficiali e militari dei Corpi di polizia e delle Forze armate in quiescenza, al compimento del 65° anno di età

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che i disagi e le responsabilità del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate si ripercuotono in un particolare logorio psico-fisico per cui l'organismo abbisogna di maggiori cure durante la quiescenza e la fase di invecchiamento. Tale stato di fatto ha dato luogo al collocamento a riposo anticipato mediamente al 56° anno di età, e non al 65° rispetto al personale civile dello Stato. Per questo, nell'arco di tempo fra il 56° ed il 65° anno di età viene concessa agli ufficiali a riposo la indennità di ausiliaria o di riserva, mentre al raggiungimento del 65° anno di età viene riliquidata soltanto agli ufficiali la pensione definitiva prevista dalla legge n. 417 del 25 maggio 1962, con l'aggiunta di circa 4 scatti biennali sul trattamento di quiescenza percepito, in quanto il periodo trascorso in tale posizione viene considerato come servizio prestato. Anche l'INPS concede una percentuale di aumento ai propri pensionati al 65° anno di età.

Il presente disegno di legge intende rimuovere le disuguaglianze esistenti fra il personale militare, in quanto attualmente gli ufficiali godono la pensionabilità dell'indennità mensile di riserva, mentre i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e delle Forze armate ne risultano esclusi. Per giunta perdono il diritto alla predetta indennità al raggiungimento del 65° anno di età, la quale risulta svalutata in un importo quanto meno non dignitoso, come risulta dalle cifre seguenti: aiutante di battaglia e maresciallo maggiore, lire 10.000 mensili lorde, pari a lire 8.400 nette; maresciallo capo, lire 8.000 lorde; maresciallo ordinario, lire 7.000 lorde; brigadiere, lire 5.000 lorde; vice brigadiere, lire 4.500 lorde; ed infine l'appuntato, lire 4.000 mensili lorde, pari a lire 3.400 nette.

Tenuto conto che nessun provvedimento riparatore risulta adottato a favore della benemerita categoria dei militari pensionati, quasi tutti ex combattenti e reduci di due guerre, sorge inderogabile la necessità di corrispondere agli stessi tale indennità almeno raddoppiata e resa pensionabile, e pertanto sottoponiamo al benevolo accoglimento degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I primi due commi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite d'età indicato dalla tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo aiutante, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L.	240.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	»	200.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	»	170.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	»	120.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque.

Dopo tale età l'indennità diventa pensionabile con la perequazione automatica prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

Art. 2.

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di

anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Dopo tale età l'indennità diventa pensionabile con la perequazione automatica prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 5.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.